

# Comune di Due Carrare

Provincia di Padova



## Nota integrativa al Bilancio di previsione

### Anni 2018 – 2020

(Art. 3 del D. Lgs. 118/2011)

# PREMESSA

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi dell'allegato n. 4/1, "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", richiamato dall'Art. 3 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, relativo alla disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti pubblici di cui all'Art. 36 dello stesso D.Lgs. 118/2011.

Lo scopo della Nota integrativa è completare e arricchire le informazioni del Bilancio, integrandone i dati quantitativi per renderne la lettura più chiara e significativa. In particolare, la presente nota ha tre funzioni essenziali:

1. una funzione *analitico-descrittiva*, cioè dare l'illustrazione di dati che potrebbero essere di difficile comprensione nella loro forma sintetica;
2. una funzione *informativa*, cioè rappresentare alcuni dati che non trovano una naturale collocazione all'interno dei documenti contabili;
3. una funzione *esplicativa*, cioè evidenziare e motivare le ipotesi assunte e i criteri di valutazione alla base della determinazione dei valori di bilancio.

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017

Il rendiconto della gestione precedente al periodo di riferimento del Bilancio 2018-2020 (cioè, quella del 2017) non è ancora disponibile. Ciò è naturale, in condizioni normali: di fatto, l'elaborazione del Bilancio di previsione dovrebbe essere compiuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di riferimento e, quindi, in un momento nel quale la gestione di tale anno non è ancora conclusa. È tuttavia previsto che si proceda a stimare il "risultato presunto di amministrazione", sulla base della più recente situazione contabile a disposizione.

<b>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>	<b>1.225.349,44</b>
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	11.000,00
Fondo perdita società partecipate	202.745,80
Altri accantonamenti	18.155,38
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>231.901,18</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo di amministrazione al netto delle parti accantonata e vincolata</b>	<b>993.448,26</b>
di cui destinata a investimenti	135.165,72
di cui disponibile	858.282,54

Sono stati accantonati 202.745,80 euro a tutela delle possibili perdite dei Consorzi Padova Sud e Padova 4. Si segnala che gli "altri accantonamenti" sono costituiti dal "trattamento di fine mandato" del Sindaco, previsto dalla legge: il Bilancio 2016, di conseguenza, non prevede l'applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione.

# ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate sono l'asse portante di tutto il bilancio comunale: la dimensione assunta dalla gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende infatti dalle risorse che sono reperite e reimpiegate nelle spese correnti e negli investimenti. Per programmare correttamente l'attività di spesa, occorre perciò che l'Amministrazione conosca i mezzi finanziari a disposizione.

Le risorse di cui l'Ente può disporre sono costituite da otto voci principali, chiamate *titoli*:

1. le *entrate tributarie*, la principale voce di entrata per il bilancio comunale, dove ricadono tutte le entrate proprie dell'Ente che hanno natura di imposta o di tributo;
2. i *trasferimenti correnti*, costituiti dai contributi provenienti da altri enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, ...) o privati (imprese, ...);
3. le *entrate extratributarie*, che comprendono le entrate proprie che *non* hanno natura di imposta o tributo (tra cui le rette e le tariffe per i servizi a domanda individuale, i diritti amministrativi per gli atti, i proventi da concessioni, i rimborsi per servizi, gli indennizzi, ...);
4. le *entrate in conto capitale*, provenienti dalle alienazioni di immobili comunali o, in generale, da contributi corrispondenti alla cessione definitiva di una parte del patrimonio immobiliare comunale (come, per esempio, l'ampliamento di una casa privata, in quanto costituisce ciò che viene comunemente chiamato "consumo di suolo");
5. le *entrate da riduzione di attività finanziarie*, derivanti in generale dalla monetizzazione di una parte del patrimonio mobiliare comunale;
6. l'*accensione di prestiti*, che comprendono le entrate da accensione di crediti;
7. le *anticipazioni di cassa* concesse dal Tesoriere;
8. i *servizi per conto terzi* e le *partite di giro*, corrispondenti ai movimenti effettuati dall'Ente per conto di terzi (numerato come nono titolo, non come ottavo).

Nella seguente sono riepilogati gli stanziamenti definitivi del bilancio titolo per titolo.

<b>Entrate</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo I – Entrate tributarie	3.139.000,00	3.114.000,00	3.108.000,00
Titolo II -Trasferimenti	332.403,92	332.403,92	332.403,92
Titolo III – Entrate extratributarie	483.300,00	463.300,00	463.300,00
Titolo IV – Entrate in conto capitale	2.630.000,00	380.000,00	380.000,00
Titolo V – Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo IX – Partite di giro	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.997.703,92</b>	<b>8.702.703,92</b>	<b>8.696.703,92</b>

Le sezioni seguenti dettagliano, una per ciascun titolo, le principali linee guida che hanno portato alla formulazione delle stime riportate a bilancio.

## Titolo I – Entrate tributarie

Appartengono al primo titolo le imposte, le tasse, i tributi speciali e tutte le altre entrate proprie avente natura di tassa, tributo o imposta. Le imposte principali sono il recupero degli anni pregressi dell'Imposta municipale propria (ICI / IMU), l'Imposta sulla pubblicità, l'Addizionale comunale all'IRPEF, l'Imposta unica comunale (IUC, che comprende l'IMU, di natura patrimoniale, e la TASI e la TARI, riferite ai servizi) e il Fondo di solidarietà comunale. La più rilevante tra le tasse è quella per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP).

L'anno scorso i trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale erano stati previsti in aumento, data la comunicazione che la redistribuzione del fondo si sarebbe progressivamente basata sempre meno sulla spesa storica e sempre più sulla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscale dell'Ente. Ciò, per il nostro Comune, si sarebbe dovuto tradurre in un aumento dei trasferimenti in ragione di circa il 4% ogni anno (limite massimo imposto dalla legge per evitare “*shock*” nei bilanci degli enti locali). In realtà, la comunicazione fornita dal Ministero nei primi giorni di gennaio ha fissato il Fondo di solidarietà comunale di competenza di Due Carrare per l'anno 2018 in 1.191.000,00, in diminuzione di 20.000 euro rispetto all'importo del 2017. Tale discrepanza, per quanto di nostra conoscenza, si deve a un diverso meccanismo di calcolo della quota di alimentazione del fondo tramite prelievo dagli enti locali: potrebbe quindi essere prevedibile una tendenza all'aumento così come ipotizzata nelle previsioni dell'anno scorso. Cautelativamente, tuttavia, abbiamo deciso di prevedere per il 2019 e 2020 un aumento minimale (di 5.000 euro) in attesa di più precise comunicazioni da parte del Ministero.

Così come già osservato negli anni precedenti, l'entrata per l'addizionale IRPEF è stata ritoccata in rialzo (di 9.000 euro quest'anno, l'anno scorso era di 8.000) per adeguare lo stanziamento agli accertamenti del 2017. Dato che tale aumento si sta verificando sistematicamente negli ultimi tre anni, abbiamo previsto un ulteriore aumento di 10.000 euro anche per il 2019, confermando poi per il 2020 lo stanziamento del 2019. Ricordiamo che l'Amministrazione intende realizzare i suoi obiettivi senza prevedere l'aumento del prelievo fiscale, neanche come “clausola di salvaguardia”: tale aumento, perciò, nella nostra previsione è dovuto all'aumento della base imponibile e non a ritocchi dell'aliquota né delle fasce di esenzione.

La revisione generale della base dei dati tributari, già menzionata Nella nota integrativa al bilancio triennale 2016-18, è ben avviata ma ancora in corso. Si prevede quindi un'entrata straordinaria di 70.000,00 euro nel 2018, 33.000 dei quali sono già stati incassati nel momento in cui questa nota è in scrittura: tale incasso già avvenuto è stato tenuto in dovuta considerazione nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2018. Per quanto si può prevedere, il lavoro di revisione dovrebbe concludersi entro quest'anno solare: non sono quindi state previste entrate aggiuntive per il recupero “ICI/IMU anni precedenti” in nessuno degli esercizi 2019 e 2020; in compenso, è stato previsto un aumento del gettito IMU per il 2019, dovuto al maggior gettito derivante dalla regolarizzazione delle posizioni emerse in fase di verifica. Si ricorda che, al di là della sua utilità per il recupero dell'eventuale evasione pregressa, quest'operazione di revisione è necessaria per raggiungere uno degli obiettivi più cari all'Amministrazione, ovvero la realizzazione di un “portale informatico del cittadino”, a cui si acceda da un'area riservata del sito comunale, dove sia possibile

visionare la propria posizione tributaria, calcolando le imposte dovute e verificando la regolarità dei pagamenti.

Si ribadisce infine che la TARI è gestita dal Consorzio Padova Sud, al quale è demandata, tramite convenzione, tutta la gestione dei rifiuti.

## **Titolo II – Trasferimenti correnti**

La finanza degli Enti locali è stata per decenni una finanza puramente “derivata”, cioè consistente in un insieme di risorse trasferite dallo Stato a Comuni e Province per l’esercizio delle rispettive funzioni. Negli ultimi anni, con l’istituzione di nuovi e rilevanti tributi locali (accompagnata dalla corrispondente e progressiva riduzione degli interventi diretti dello Stato) la tendenza è stata modificata; va tuttavia rilevato che l’anno 2016, con l’abolizione dell’imposizione TASI sulle “prime case” e la relativa compensazione tramite l’aumento dei trasferimenti dallo Stato, segna un riflusso della vecchia impostazione, con inevitabili riflessi sugli esercizi futuri. Inoltre, il peso crescente del disavanzo pubblico ha indotto il Governo a intervenire con periodiche operazioni di riduzione dei trasferimenti a favore degli Enti locali per tentare di contenere il peso crescente del disavanzo e del debito pubblici.

I principali contributi dello Stato al bilancio dei Comuni rientrano nei seguenti fondi:

- contributo ordinario,
- contributo consolidato,
- contributo perequativo della fiscalità locale,
- altri contributi,
- funzioni trasferite (sia in parte corrente sia in parte capitale per spese di funzionamento).

Lo Stato concorre inoltre al finanziamento dei bilanci comunali con un fondo ordinario per gli investimenti (contributo in conto capitale) e con il “Contributo sviluppo investimenti”.

Anche la Regione interviene nella gestione corrente dei Comuni, privilegiando con contribuzioni mirate le attività locali considerate compatibili con i piani regionali di sviluppo (in particolare nel settore sociale). Altri Enti possono concorrere in varia misura all’attività dei Comuni, finanziandone gli interventi: è il caso tipico della Provincia, o di altri enti che agiscono nel Territorio con finalità tipicamente pubbliche.

In genere, stante il fatto che le entrate di questo titolo dipendono da accordi o da iniziative di altri enti o altri soggetti, le stime sono state perfezionate sulla base delle informazioni in possesso dell’Ente, ottenute anche tramite comunicazione dei soggetti in questione. Nel complesso si prevede che, per tutto il triennio in considerazione, le entrate di questo capitolo restino stabilmente pari a un importo prossimo a quello del 2017 (a sua volta molto prossimo all’importo del 2016).

## **Titolo III – Entrate extratributarie**

Appartengono al terzo titolo i proventi dei servizi pubblici e dei beni comunali, gli interessi su anticipazioni e prestiti e altre poste residuali, quali concorsi, rimborsi, recuperi e poste correttive

delle entrate. Sebbene il loro importo complessivo non sia elevato, queste entrate sono estremamente importanti per l'Amministrazione, perché abbracciano tutti i servizi resi alla popolazione sotto forma di prestazioni istituzionali, servizi a domanda individuale e così via.

In questo titolo confluiscono anche i proventi dei beni patrimoniali, come gli affitti riscossi dagli utilizzatori degli alloggi concessi in locazione.

Questo titolo è in leggero aumento rispetto alle previsioni del 2017, a causa dell'effetto di due variazioni opposte. Da un lato, non si verificheranno nel 2018 alcuni trasferimenti straordinari che sono avvenuti nel 2017 (per esempio, un contributo dell'ULSS per il sostentamento dei Servizi sociali e un trasferimento da parte di Enerco per la restituzione di crediti pregressi); dall'altro, è previsto un nuovo trasferimento di 40.000 euro l'anno da parte di Enerco a titolo di canone di concessione e, inoltre, è sensibilmente aumentata la frequenza al nido comunale e di conseguenza è cresciuto il previsto gettito per le rette. Nel complesso, queste due variazioni portano a un saldo positivo rispetto al 2017. Per il 2020 è stato confermato lo stanziamento del 2019, in leggera diminuzione rispetto al 2018 a causa di un previsto leggero calo dei proventi per servizi cimiteriali e lampade votive.

## **Titolo IV – Entrate in conto capitale**

Rientrano nel quarto titolo delle entrate tutte le alienazioni di beni del patrimonio immobiliare, i trasferimenti di capitale e le riscossioni di crediti.

Le alienazioni di beni del patrimonio immobiliare corrispondono alle entrate ottenute mediante la cessione a altri, a titolo oneroso, di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori immobiliari: rientrano perciò tra questi anche i proventi di concessioni edilizie e condoni. I trasferimenti in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali: sono inclusi il contributo regionale per opere pubbliche e i contributi statali per gli investimenti. Salve eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato di tali cessioni deve essere reimpiegato in altre spese di investimento, in un'ottica di conservazione del patrimonio comunale.

La previsione delle entrate in questo capitolo sono essenzialmente di competenza dell'Ufficio tecnico, il quale deve imputare correttamente ai singoli esercizi le previste erogazioni di contributi di altri enti (soprattutto della Regione) o soggetti privati. Al di là dei citati contributi esterni, l'Amministrazione prevede una dotazione annuale "costante" di 380.000,00 euro, corrispondente a "tipiche" concessioni edilizie e cimiteriali. In più, per l'anno 2018, l'andamento delle concessioni edilizie nei primi due mesi dell'anno ha suggerito di prevedere 50.000 euro aggiuntivi per gli oneri di urbanizzazione; è inoltre previsto un contributo *una tantum* a fondo perduto per la "messa in sicurezza degli edifici e del territorio" (Legge 205/2017) che per il nostro comune sarà pari a 2.200.000,00 euro (come confermato dalla certificazione digitale acquisita il 19 febbraio).

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

## **Titolo VI – Accensione di Prestiti**

Le risorse proprie di un'amministrazione possono risultare insufficienti a finanziare le spese programmate. Questo è piuttosto evidente nel caso di investimenti di entità importante, per cui si

può decidere di ricorrere a un prestito da ammortare su più esercizi successivi. Pur essendo risorse aggiuntive di facile ottenimento, le accensioni di prestiti devono essere accuratamente pianificate da un'amministrazione comunale, perché generano effetti di medio o lungo periodo nella spesa, inclusa quella corrente (dove ricade la remunerazione degli interessi). È abbastanza evidente che, data la loro natura, le entrate da prestiti vanno destinate agli investimenti: diversamente, l'effetto ottenuto sarebbe semplicemente quello di anticipare all'esercizio corrente una parte delle risorse degli esercizi futuri, mettendo così a rischio la sostenibilità finanziaria dell'Ente.

Allo stato attuale, non sono previsti investimenti tali da giustificare l'aumento dell'esposizione debitoria del Comune e, quindi, non sono previste accensioni di nuovi prestiti nel triennio in esame.

## **Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria**

Si può comunemente presentare il caso in cui, in attesa delle scadenze in cui si verificano le entrate principali, la cassa a disposizione non sia sufficiente a coprire le spese che l'Amministrazione deve sostenere mese per mese (com'è tipicamente il caso degli stipendi del personale). In questa situazione, l'Ente deve ricorrere a un'anticipazione di cassa per garantirsi la necessaria liquidità. Dal momento che tali anticipazioni devono essere chiuse nello stesso esercizio in cui sono state ottenute, non sussistono vincoli sulla loro destinazione d'uso.

Il Comune di Due Carrare è solito prevedere, in sede di Bilancio di previsione, la possibilità di ricorrere a anticipazioni di tesoreria, per un importo pari a quanto suggerito dalla normativa che dal 2017 in poi è pari a 1.500.000 euro. Va tuttavia detto che la cassa a disposizione dell'Ente è più che sufficiente per far fronte a tutte le necessarie spese (il 2017 è stato chiuso con un saldo di cassa di 2.064.435,98 euro) e, quindi, è prevedibile che neanche quest'anno, come in tutti gli anni precedenti dall'istituzione del Comune, sarà necessario avvalersi effettivamente di questa possibilità.

## **Titolo IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro**

Ogni voce di questo titolo corrisponde a un'analogha voce nel settimo titolo, Missione 99, dell'uscita: vengono inseriti qui, infatti, tutti i movimenti di denaro che l'Ente effettua per conto di altri. Un esempio è dato dalle ritenute previdenziali, assistenziali o erariali sugli emolumenti del personale dipendente, che il Comune versa per conto dello Stato (venendone poi rimborsato).

I primi tre titoli dell'entrata sono destinati a sostenere il primo titolo delle spese. Programmare uno stanziamento eccessivo nelle voci di quei titoli esporrebbe quindi al rischio di autorizzare impegni di spesa non sostenuti dalle entrate: per questo, occorre usare una certa prudenza nella relativa programmazione e cercare di stanziare cifre il più possibile corrispondenti ai previsti accertamenti.

Viceversa, gli stanziamenti del nono titolo devono soddisfare l'unico requisito di essere abbastanza capienti da contenere gli accertamenti che si verificheranno nel corso dell'anno (e che, lo ripetiamo, saranno perfettamente corrispondenti alle relative spese del settimo titolo della spesa). È pertanto perfettamente normale programmare in questo titolo stanziamenti maggiori degli accertamenti che si verificheranno nella gestione.



# ANALISI DELLE SPESE

È nella parte di spesa che un'amministrazione comunale rende espliciti i suoi indirizzi: l'azione dell'amministrazione coincide infatti in gran parte con l'insieme degli interventi finanziati.

Fino all'adozione del citato D.Lgs 118/2011, anche le entrate erano suddivise in titoli come le spese, sulla base della loro natura economica: nel dettaglio, i quattro titoli della spesa erano:

1. le *spese correnti*, che raggruppavano tutti gli acquisti di beni e servizi e i trasferimenti verso altri enti e persone;
2. le *spese in conto capitale*, che raccoglievano gli investimenti;
3. le *spese per rimborso di prestiti*, dove erano compresi i rimborsi delle quote di capitale dei mutui in essere e l'eventuale ripianamento delle anticipazioni di tesoreria;
4. le *spese per partite di giro*, che corrispondevano all'analogo titolo delle entrate.

Tale suddivisione è stata modificata nella nuova impostazione. Prima di tutto, il terzo titolo è ora dedicato alle *spese per incremento di attività finanziarie*, naturale analogo del quinto titolo dell'entrata; il "vecchio" terzo titolo viene suddiviso nei "nuovi" quarto, dedicato alle *spese per rimborso di prestiti*, e quinto, destinato alla *chiusura delle anticipazioni di cassa*. Le spese per conto terzi e le partite di giro continuano a costituire titolo a sé, che ora è il settimo.

Tuttavia, la ripartizione economica delle spese non è più considerata la principale nell'elencazione delle voci di spesa del "nuovo" bilancio, che privilegia la classificazione funzionale: invece che per titoli, infatti, la parte di spesa del nuovo bilancio è raggruppata in *missioni*, che corrispondono alle principali funzioni dell'Ente. Nel dettaglio, le missioni (comuni a tutti gli enti pubblici, anche se naturalmente alcune di queste non possono applicarsi a un comune come Due Carrare) sono:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione;
2. Giustizia;
3. Ordine pubblico e sicurezza;
4. Istruzione e diritto allo studio;
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero;
7. Turismo;
8. Assetto del territorio e edilizia abitativa;
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
10. Trasporti e diritto alla mobilità;
11. Soccorso civile;
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

13. Tutela della salute;
14. Sviluppo economico e competitività;
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale;
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
19. Relazioni internazionali;
20. Fondi e accantonamenti,

alle quali si aggiungono le Missioni 50 (Debito pubblico, dove trovano spazio la restituzione delle quote di capitale dei mutui in essere), 60 (Anticipazioni finanziarie, dove ricade la restituzione delle eventuali anticipazioni di tesoreria) e 99 (Servizi per conto di terzi).

La classificazione economica rimane comunque operativa e, in sede di esame degli equilibri di bilancio, continua a rimanere determinante.

La programmazione delle spese è stata condotta tenendo conto delle entrate previste e dello stato di fatto dei servizi attualmente erogati dal Comune. In particolare, le spese per il personale in servizio e per l'ammortamento dei mutui in essere sono state calcolate con grande attenzione, anche alla luce del fatto che una delle priorità dell'Amministrazione in carica è l'incremento dell'organico in servizio (naturalmente, nei limiti imposti dalla vigente normativa). Le spese ordinarie sono state stanziare in base al loro andamento storico, dove applicabile, e in base ai contratti e alle convenzioni in essere.

## **PREVISIONI DI CASSA**

Come riportato nella Nota integrativa al Bilancio dell'anno scorso, nel formulare la previsione degli stanziamenti di cassa, si è tenuto conto:

- per l'entrata, dell'effettiva esigibilità degli stanziamenti iscritti al bilancio e delle previsioni di incasso, anche sulla base della loro riscossione storica;
- per la spesa, dei flussi consolidati per le spese ricorrenti, delle scadenze contrattuali in essere e del cronoprogramma degli investimenti elaborato dall'Ufficio tecnico.

# EQUILIBRI DI BILANCIO

La parte di entrata e la parte di spesa de Bilancio devono obbligatoriamente equilibrarsi nel complesso tra loro. Se, da un lato, sono immediatamente evidenti le ragioni per cui le spese non devono essere superiori alle entrate, dall'altro lato la situazione opposta non è affatto desiderabile. Dal momento che le entrate di un ente locale derivano quasi completamente dal prelievo fiscale, infatti, una spesa inferiore all'entrata significherebbe un prelievo maggiore del necessario, indice di un'imperfetta programmazione economica e finanziaria.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Entrate (+)	10.997.703,92	8.702.703,92	8.696.703,92
Fondo pluriennale vincolato (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Spese (-)	10.997.703,92	8.702.703,92	8.696.703,92
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sono inoltre previsti altri equilibri, che si dettagliano di seguito.

## Equilibri di parte capitale

Le entrate in conto capitale, cioè i titoli quarto, quinto e sesto, devono essere destinate interamente al finanziamento di spese in conto capitale, cioè ai titoli secondo e terzo, salve eccezioni esplicitamente previste dal legislatore.

Le entrate e le spese in conto capitale sono di seguito riassunte.

<b>Entrate</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo IV – Entrate in conto capitale	2.630.000,00	380.000,00	380.000,00
Titolo V – Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato (parte in conto capitale)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>

<b>Spese</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo II – Spese in conto capitale	2.630.000,00	380.000,00	380.000,00
Titolo III – Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>

Le entrate in conto capitale compensano perfettamente le spese; non è stata destinata a investimento nessuna parte dell'entrata corrente.

## **Equilibri dell'anticipazione di tesoreria e delle partite di giro**

Le eventuali anticipazioni di tesoreria devono essere chiuse nello stesso esercizio in cui sono state erogate. Allo stesso modo, le entrate e le uscite per conto di terzi devono perfettamente equilibrarsi a vicenda. Data l'assenza di discrezionalità dell'amministrazione a questo proposito, entrambe le tipologie sono riassunte di seguito.

<b>Anticipazioni di tesoreria</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Entrata (Titolo VII)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa (Titolo V)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Entrata (Titolo IX)	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00
Spesa (Titolo VII)	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00

## **Equilibri di parte corrente**

Conseguenza dei tre equilibri sopra esaminati è che il primo e il quarto titolo della spesa, ovvero le spese correnti e il rimborso delle quote di capitale dei mutui, debbano essere sostenuti dalle entrate correnti, cioè i primi tre titoli dell'entrata.

<b>Spese</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo I – Spese correnti	3.767.203,92	3.713.203,92	3.725.203,92
Titolo IV – Rimborso di prestiti	187.500,00	196.500,00	178.500,00
<b>Totale</b>	<b>3.954.703,92</b>	<b>3.909.703,92</b>	<b>3.903.703,92</b>

<b>Entrate</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo I – Entrate tributarie	3.139.000,00	3.114.000,00	3.108.000,00
Titolo II – Trasferimenti	332.403,92	332.403,92	332.403,92
Titolo III – Entrate extratributarie	483.300,00	463.300,00	463.300,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato (parte corrente)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.954.703,92</b>	<b>3.909.703,92</b>	<b>3.903.703,92</b>

## Fondi e accantonamenti

La ventesima missione del Bilancio si compone di due fondi: il Fondo di riserva e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il *Fondo di riserva* è previsto come “ammortizzatore” dei possibili disallineamenti tra stanziamenti e accertamenti (sul lato dell’entrata), o impegni (sul lato della spesa). Per tale ragione, è previsto che l’importo di tale fondo non debba essere inferiore allo 0,3% delle spese correnti (primo titolo della spesa). È anche posto un limite massimo (il 2% di tali spese), per evitare di incoraggiare le amministrazioni, di fatto, all’eccesso di prelievo che si è già detto corrispondere a una cattiva programmazione.

<b>Fondo di riserva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Spese correnti	3.767.203,92	3.129.000,00	3.169.000,00
Importo minimo	11.301,61	9.387,00	9.507,00
Importo massimo	75.344,08	62.580,00	63.380,00
<b>Importo stanziato</b>	<b>21.058,08</b>	<b>26.090,96</b>	<b>27.202,94</b>

È previsto anche un fondo di riserva di cassa per il 2018, che deve essere pari almeno allo 0,2% dello stanziamento di cassa complessivo per le “spese finali” (primi tre titoli della spesa). Le spese finali ammontano complessivamente a 9.043.313,40 euro, il cui 0,2% è pari a 18.086,63 euro; lo stanziamento complessivo di cassa per il fondo di riserva è di 20.000,00 euro.

Il *Fondo crediti di dubbia esigibilità* serve per evitare di autorizzare spese basate su entrate la cui esazione non è sufficientemente sicura. La legge in vigore prevede che, una volta identificate le entrate di dubbia esigibilità, vengano messe in questo fondo il 75% dei relativi importi complessivi per il 2018, l’85% nel 2019, il 95% nel 2020 e il 100% dal 2021 in poi. Tale prescrizione, oltre alla ragione cautelativa appena esposta, ha la condivisibile conseguenza di non permettere di “sostenere” il bilancio con entrate che potrebbero non realizzarsi.

Il nostro bilancio, considerando anche il dato storico dei pagamenti negli anni scorsi, prevede essenzialmente soltanto due capitoli di dubbia esigibilità: l'entrata dalle verifiche sui versamenti pregressi dell'imposta ICI / IMU (nel primo titolo dell'entrata) e i proventi da attività di controllo del territorio (nel terzo titolo).

<b>Crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Verifiche ICI / IMU	37.000,00	10.000,00	10.000,00
Controllo del territorio	28.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	65.000,00	40.000,00	40.000,00
Stanziamento minimo	48.750,00	34.000,00	38.000,00
<b>Stanziamento FCdDE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

Si noti che, nonostante i requisiti meno stringenti previsti dalla Legge, le previsioni per il 2019 e il 2020 prevedono cautelativamente l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità del 100% degli importi di insicura esazione.

## **Relazione tra entrate e spese ricorrenti**

Il citato Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede che siano analizzati anche i rapporti tra le entrate e le spese *ricorrenti* e quelle non ricorrenti, specificando che nella seconda categoria rientra ogni voce di entrata, o di spesa, "limitata a uno o più esercizi".

Per la loro natura, anche se una parte del relativo importo si può considerare complessivamente ricorrente come già rilevato nella sezione a loro dedicate, sembra corretto considerare tutte le entrate e le spese in conto capitale come "non ricorrenti". Dal momento che le partite di giro e le anticipazioni di tesoreria si compensano a vicenda anno per anno, inoltre, pare naturale escludere dalle spese ricorrenti anche quelle dei corrispondenti titoli dell'entrata e della spesa. In sostanza, si ritiene di dover cercare le entrate e le spese ricorrenti solamente tra i primi tre titoli dell'entrata e nel primo e nel quarto titolo della spesa. Di più, l'intero quarto titolo della spesa (quello relativo alla restituzione dei prestiti) sembra per sua natura ricorrente: pur essendo limitato nel tempo al periodo di ammortamento dei prestiti in essere, costituisce tuttavia una spesa che l'amministrazione non può considerare "estemporanea", ma, anzi, in base alla quale deve operare un'accurata programmazione di bilancio.

Seguendo questa linea di ragionamento, sembra naturale concludere che tra le entrate da non considerare ricorrenti devono esserci tutte quelle che entrano nel calcolo del già discusso Fondo crediti di dubbia esigibilità (che per il nostro comune ammontano, come già rilevato, ai recuperi di tassazione non corrisposta, nel primo titolo, e alle sanzioni derivanti dall'attività di controllo del territorio, nel terzo). Sono da aggiungere alle entrate non ricorrenti anche i trasferimenti per contributo agli investimenti (secondo titolo), oltre a alcune entrate extratributarie (terzo titolo): tutte le sanzioni (comprendendo anche quelle per violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali), il "Recu-

però di somme per danni al patrimonio” e, naturalmente, gli “Introiti e rimborsi diversi”. Le spese non ricorrenti sono state individuate in quelle per pareri legali, quelle per gemellaggi, quelle per manutenzioni di danni al patrimonio con rimborsi assicurativi (incluse eventuali franchigie), i “Costi straordinari della gestione corrente” e, naturalmente, anche lo stesso Fondo crediti di dubbia esigibilità; in più, è incluso tra le spese non ricorrenti il capitolo per il funzionamento dell’Ufficio tributi, la cui parte preponderante è costituita dalle previste commissioni che saranno corrisposte alla società esterna a cui sarà affidata la citata revisione dell’anagrafe tributaria.

I risultati delle corrispondenti analisi sono dettagliati di seguito.

<b>Entrate ricorrenti</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo I – Entrate tributarie	3.139.000,00	3.114.000,00	3.108.000,00
di cui non ricorrenti (–)	70.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo II – Trasferimenti	332.403,92	332.403,92	332.403,92
di cui non ricorrenti (–)	0,00	0,00	0,00
Titolo III – Entrate extratributarie	483.300,00	463.300,00	463.300,00
di cui non ricorrenti (–)	116.000,00	116.000,00	116.000,00
<b>Totale entrate ricorrenti</b>	<b>3.768.003,92</b>	<b>3.783.703,92</b>	<b>3.777.703,92</b>

<b>Spese ricorrenti</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo I – Spese correnti	3.767.203,92	3.713.203,92	3.725.203,92
di cui non ricorrenti (–)	85.700,00	76.700,00	76.700,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	187.500,00	196.500,00	178.500,00
<b>Totale spese ricorrenti</b>	<b>3.869.003,92</b>	<b>3.833.003,92</b>	<b>3.827.003,92</b>

<b>Equilibri</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Entrate	3.768.003,92	3.783.703,92	3.777.703,92
Spese	3.869.003,92	3.833.003,92	3.827.003,92
<b>Saldo</b>	<b>–100.300,00</b>	<b>–49.300,00</b>	<b>–49.300,00</b>

A differenza che nella gestione precedente, il saldo negativo tra entrate e uscite, che si ripercuote anche sulle gestioni 2019 e 2020, ha una ragione strutturale difficilmente ammortizzabile nel breve periodo: a fronte di una previsione di aumento del Fondo di solidarietà comunale per un importo di 40.000 euro circa dal 2017 al 2018, si sono invece registrati una diminuzione di tale fondo per un importo di 20.000 euro circa (come già richiamato in precedenza) e un obbligo di rinnovamento del contratto dei dipendenti che comporta una maggiore spesa di circa 40.000 euro, oneri compresi.

Questo spiega totalmente il disavanzo di 100.000 euro rispetto alle strategie messe in atto da questa amministrazione negli anni dal 2015 al 2017. Si noti che nelle previsioni future, senza questi due imprevisti effetti, il saldo sarebbe ampiamente positivo, confermando il fatto che l'amministrazione ha costantemente lavorato nella direzione auspicata dal legislatore, cioè quella di garantire il pieno sostentamento delle spese ricorrenti tramite le entrate ricorrenti.

## **Partecipazioni, garanzie e titoli finanziari**

Il Comune di Due Carrare partecipa per complessivi 6.733.474,00 euro (quindi per il 2,606% del capitale sociale di 258.398.589,00 euro) alla società Acque Venete S.p.A. di Monselice (PD), una società a totale partecipazione pubblica per la gestione del servizio idrico integrato, nata dalla fusione del Centro Veneto Servizi S.p.A. (di cui il Comune di Due Carrare deteneva il 3,36% del capitale sociale di 200.465.044,00 euro) e di Polesine Acque S.p.A.. Del pari, il Comune partecipa con una quota di (2,80 euro per abitante al 31 dicembre 2012, cioè di) 25.344,40 euro, pari al 3,3695%, al Consorzio Padova Sud di Este (PD). Come evidenziato nella Nota integrativa dell'anno scorso, pur in assenza di dati certi di bilancio delle società partecipate in questione, è confermato l'accantonamento in via cautelativa 202.745,80 euro a tutela delle possibili perdite dei Consorzi Padova Sud e Padova 4. Tale accantonamento è confermato anche in sede di accantonamento al Fondo perdite società partecipate nel prospetto del risultato presunto dell'amministrazione.

Si rileva, infine, che il Comune di Due Carrare non sta prestando alcuna garanzia in favore di altri soggetti, e che non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

## **Note conclusive**

Nonostante il già menzionato sensibile calo delle entrate tributarie rispetto al 2017 (e ancora di più rispetto alle previsioni che nel 2017 erano state formulate nel 2018), l'Amministrazione ha voluto sforzarsi di confermare tutti i servizi in essere, anche a costo di un aumento del divario tra spese e entrate ricorrenti. A tale fine, si è reso necessario ritoccare le rette del Nido comunale, le cui spese sono andate crescendo nel tempo, aumentando del 6,33% circa la tariffa massima, che era rimasta precedentemente invariata per tutta la durata dell'attuale mandato dell'Amministrazione. Sono state modificate, in leggero aumento, anche alcune tariffe cimiteriali (per estumulazioni, inumazioni ecc., al fine di adeguarle ai servizi che l'Ente direttamente esegue) e amministrative (segnatamente il contributo per matrimoni civili celebrati per sposi entrambi non residenti nel Comune).

Nell'esercizio 2018 è previsto un consistente trasferimento di 2.200.000 euro in conto capitale dallo Stato per la messa in sicurezza di edifici comunali e del territorio. La previsione di spesa relativa a tale trasferimento è sostanziata in 800.000 euro per un edificio in via Roma a uso socio-culturale, in 200.000 euro per interventi sulla scuola secondaria di primo grado (aggiuntivi rispetto a quelli già realizzati negli anni scorsi) e 1.200.000 euro per strade comunali (in particolare via Saline e via Chiodare). Tali interventi verranno effettivamente avviati dopo la fine di marzo, data in cui è prevista l'emanazione di un decreto del Dipartimento territoriale del Ministero dell'Interno che stanziava definitivamente il suddetto contributo.

A partire da questo esercizio, la programmazione triennale inizia a comprendere periodi temporali che ricadranno nel mandato del prossimo Consiglio comunale. È convinzione tuttavia di questa amministrazione che la programmazione debba essere comunque stilata sulla base delle proprie va-



lutazioni politiche, ben consapevoli che esse potranno essere modificate in tutto o in parte dalla Giunta e dal Consiglio che saranno in carica dalla seconda metà del 2020 in poi.

Due Carrare, 22 febbraio 2018

L'Assessore al Bilancio

  
Gino Favero

Il Sindaco

  
Davide Moro